

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 45

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

48° anno
16 febbraio 2005

Sommaro

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 254/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 3

Regolamento (CE) n. 256/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 febbraio 2005 10

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2005/130/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 30 dicembre 2004, che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi operativi sostenuti per l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001 [notificata con il numero C(2004) 5460]** 13

2005/131/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 7 febbraio 2005, concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2005 [notificata con il numero C(2005) 262]** 15**Rettifiche**★ **Rettifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004)** 18⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

1

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 254/2005 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2005****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 febbraio 2005, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	128,5
	204	86,4
	624	230,6
	628	104,0
	999	137,4
0707 00 05	052	184,8
	068	111,6
	204	95,7
	999	130,7
0709 10 00	220	39,4
	999	39,4
0709 90 70	052	195,6
	204	233,7
	999	214,7
0805 10 20	052	41,7
	204	47,4
	212	46,1
	220	38,1
	448	35,8
	624	49,2
	999	43,1
0805 20 10	204	87,5
	624	75,1
	999	81,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	55,7
	204	89,7
	400	77,8
	464	47,5
	624	67,4
	662	53,5
	999	65,3
0805 50 10	052	50,4
	999	50,4
0808 10 80	400	87,0
	404	86,6
	528	87,5
	720	59,0
	999	80,0
0808 20 50	388	76,3
	400	88,4
	512	70,8
	528	76,1
	720	55,6
	999	73,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 255/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2005

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9D, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione di additivi destinati all'alimentazione animale nell'Unione europea.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 fissa le misure transitorie riguardo alle richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate a norma della direttiva 70/524/CEE prima della data di applicazione di tale regolamento.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi elencati negli allegati al presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali degli Stati membri su tali richieste a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.
- (5) L'impiego per i bovini da ingrasso del preparato a base di microrganismi *Bacillus cereus* var. *Toyo* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione⁽³⁾.
- (6) L'impiego per i vitelli del preparato a base di microrganismi *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione⁽⁴⁾.
- (7) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno delle richieste di autorizzazione a tempo indeterminato dei due preparati a base di microrganismi specificati nell'allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
- (8) L'impiego per le galline ovaiole del preparato enzimatico a base di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi da *Aspergillus niger* (NRRL 25541) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1436/1998 della Commissione⁽⁵⁾.
- (9) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico.
- (10) Il 14 settembre 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha emesso un parere sull'efficacia dell'impiego di tale preparato per le galline ovaiole.
- (11) Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
- (12) L'impiego del preparato enzimatico a base di 6-fitasi da *Aspergillus oryzae* (DSM 11857) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta, per i polli da ingrasso, le galline ovaiole, i tacchini da ingrasso, i suinetti e i suini da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione⁽⁶⁾ e, per le scrofe, dal regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione⁽⁷⁾. L'impiego di questo preparato enzimatico per tali categorie di animali è stato autorizzato a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽²⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15.

⁽⁶⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11.

- (13) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di un preparato dello stesso enzima prodotto dal ceppo DSM 14223 di *Aspergillus oryzae* per le stesse categorie di animali.
- (14) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha emesso un parere sull'impiego di tale preparato prodotto dal ceppo DSM 14223 di *Aspergillus oryzae* anziché dal ceppo DSM 11857, concludendo che, alle condizioni specificate nell'allegato II del presente regolamento, tale preparato non presenta rischi per la salute dell'uomo, le categorie animali specificate o l'ambiente.
- (15) Dalla valutazione effettuata risulta che per l'autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
- (16) L'impiego del preparato enzimatico a base di endo-1,4-beta-xilanasi da *Aspergillus niger* (CBS 270.95) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta, per i polli da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione e, per i tacchini da ingrasso, dal regolamento (CE) n. 654/2000 della Commissione ⁽¹⁾.
- (17) Sono stati presentati dati nuovi a sostegno della richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato.
- (18) Dalla valutazione effettuata risulta che per tale autorizzazione le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE sono soddisfatte.
- (19) Di conseguenza l'impiego dei tre preparati enzimatici di cui all'allegato II dovrebbe essere autorizzato a tempo indeterminato.
- (20) La valutazione delle richieste evidenzia l'opportunità di stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽²⁾.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Microorganismi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell'allegato I.

Articolo 2

L'impiego come additivi nell'alimentazione animale dei preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» è autorizzato a tempo indeterminato alle condizioni specificate nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 79 del 30.3.2000, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO I

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo UFC per kg di alimento completo	massimo		
Microorganismi								
«E 1701	<i>Bacillus cereus</i> var. <i>Toyoï</i> NCIMB 40112/CNCM I-1012	Preparato di <i>Bacillus cereus</i> var. <i>Toyoï</i> contenente almeno: 1×10^{10} UFC/g di additivo	Bovini da ingrasso	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità di <i>Bacillus cereus</i> var. <i>Toyoï</i> inella razione giornaliera non deve essere superiore a 1×10^9 UFC per 100 kg di peso animale. Aggiungere $0,2 \times 10^9$ UFC ogni 100 kg supplementari di peso animale.	A tempo indeterminato
E 1707	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 10663/NCIMB 10415	Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> contenente almeno: polvere e granulato: $3,5 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo confettato: $2,0 \times 10^{10}$ UFC/g di additivo liquido: 1×10^{10} UFC/ml di additivo	Vitelli	6 mesi	1×10^9	1×10^{10}	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato»

ALLEGATO II

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Unità di attività/kg di alimento completo		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					Tenore minimo	Tenore massimo		
Enzimi								
«E 1601	Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-xilanasi da <i>Aspergillus niger</i> (NRRL 25541) con un'attività minima di: Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 1 100 U ⁽¹⁾ /g Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 600 U ⁽²⁾ /g	Galline ovaiole	—	endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanasi: 200 U	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di alimento completo: endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 138 U endo-1,4-beta-xilanasi: 200 U. 3. Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani e beta-glucani), ad esempio regime alimentare misto contenente cereali (orzo, frumento, segale, triticale).	A tempo indeterminato
E 1614 (f)	6-firasi EC 3.1.3.26	Preparato di 6-firasi da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 14223) avente un'attività minima di: solido: 5 000 FYT ⁽²⁾ /g liquido: 20 000 FYT/ml	Polli da ingrasso	—	250 FYT	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT. 3. FDa utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.	A tempo indeterminato

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo Unità di attività/kg di alimento completo	massimo		
			Galline ovaiole	—	300 FYT	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 450-1 000 FYT.</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fittina.</p>	A tempo indeterminato
			Tacchini da ingrasso	—	250 FYT	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT.</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fittina.</p>	A tempo indeterminato
			Suinetti	—	250 FYT	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT.</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fittina.</p> <p>4. Da utilizzare per i suinetti svezzati fino a circa 35 kg.</p>	A tempo indeterminato

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Scadenza dell'autorizzazione	
					minimo Unità di attività/kg di alimento completo	massimo		
			Suini da ingrasso	—	250 FYT	—	<p>Altre disposizioni</p> <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 500-1 000 FYT.</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.</p>	A tempo indeterminato
			Scrofe	—	750 FYT	—	<p>Altre disposizioni</p> <p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.</p> <p>2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 750-1 000 FYT.</p> <p>3. Da utilizzare in alimenti composti contenenti oltre lo 0,25 % di fosforo legato alla fitina.</p>	A tempo indeterminato

Numero CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					minimo Unità di attività/kg di alimento completo	massimo		
E 1618	Endo-1,4-beta-xilanasasi EC 3.2.1.8	Preparato di endo-1,4-beta-xilanasasi da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95) avente un'attività minima di: solido: 28 000 EXU (*)/g liquido: 14 000 EXU/ml	Polli da ingrasso	—	2 800 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 2 800-5 600 EXU. 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 50 % di frumento.	A tempo indeterminato
			Tacchini da ingrasso	—	5 600 EXU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. 2. Dose raccomandata per kg di mangime completo: 5 600 EXU 3. Da utilizzare in mangimi composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinosilani), contenenti ad esempio oltre il 30 % di frumento e il 30 % di segale.	A tempo indeterminato

(1) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio), a partire da beta-glucano di avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.

(2) 1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xiloso), a partire da xilano di avena, al minuto, con pH 4,0 e a 30 °C.

(3) 1 FYT è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di fosfato inorganico, al minuto, a partire da fitato di sodio, con pH 5,5 e a 37 °C.

(4) 1 EXU è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinosilano, al minuto, con pH 3,5 e a 55 °C.

REGOLAMENTO (CE) N. 256/2005 DELLA COMMISSIONE**del 15 febbraio 2005****che fissa i dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a partire dal 16 febbraio 2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1784/2003 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10, il dazio all'importazione è pari al prezzo di intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato del 55 %, previa deduzione del prezzo all'importazione cif applicabile alla spedizione di cui trattasi. Tuttavia, tale dazio non può superare l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1784/2003, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1249/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1784/2003 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entri in vigore una nuova fissazione.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi rappresentativi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1249/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente all'allegato I del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 16 febbraio 2005

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	5,92
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	38,70
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	59,51
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	59,51
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	38,70

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure
- 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

periodo dal 1.2.2005-14.2.2005

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2 (14 %)	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	110,84 (***)	59,98	155,96	145,96	125,96	93,18
Premio sul Golfo (EUR/t)	47,52	12,39	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	—	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 28,00 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: —EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2004

che fissa il contributo finanziario della Comunità ai costi operativi sostenuti per l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001

[notificata con il numero C(2004) 5460]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2005/130/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, e l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Nel 2001 nel Regno Unito ha fatto la sua apparizione un focolaio di afta epizootica. L'insorgere di tale malattia ha rappresentato una grave minaccia per il patrimonio zootecnico comunitario.

(2) In virtù delle decisioni 2001/654/CE⁽²⁾ e 2003/23/CE⁽³⁾ della Commissione, è stato concesso un contributo finanziario della Comunità a titolo di compensazione dei proprietari per il valore degli animali che essi sono stati costretti ad abbattere, nell'ambito dei provvedimenti di eradicazione dei focolai di afta epizootica insorti nel 2001.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽²⁾ GU L 230 del 28.8.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 41.

(3) In virtù della decisione 2003/676/CE⁽⁴⁾ della Commissione è stato concesso un contributo finanziario supplementare della Comunità per coprire le spese operative e altri costi direttamente connessi con l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001.

(4) In forza dell'articolo 1 di tale decisione, è stato versato un anticipo di 40 milioni di EUR sul contributo finanziario supplementare.

(5) Conformemente alla stessa decisione, il saldo del contributo finanziario della Comunità deve basarsi sulla richiesta presentata dal Regno Unito il 27 febbraio 2003, su documenti dettagliati a conferma delle cifre indicate nella richiesta e sui risultati dei controlli in loco a cura della Commissione.

(6) Tenuto conto dei succitati elementi, occorre ora fissare il contributo finanziario della Comunità ai costi operativi sostenuti ai fini dell'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽⁴⁾ GU L 249 dell'1.10.2003, pag. 45.

DECIDE:

Articolo 1

Il contributo finanziario supplementare della Comunità per coprire le spese operative ed altre spese sostenute per l'eradicazione dell'afta epizootica nel Regno Unito nel 2001, in base al disposto della decisione 2003/676/CE della Commissione, è fissato a 156 972 555 EUR.

Dato che è già stato versato un anticipo di 40 milioni di euro, il saldo di 116 972 555 EUR sarà versato non appena saranno resi disponibili i necessari stanziamenti.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è il destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2004.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2005

concernente l'aiuto finanziario della Comunità ad alcuni laboratori comunitari di riferimento nel settore della sanità pubblica veterinaria (rischi biologici) per l'anno 2005

[notificata con il numero C(2005) 262]

(I testi in lingua spagnola, francese, olandese e inglese sono i soli facenti fede)

(2005/131/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue

(1) La decisione 90/424/CEE stabilisce che la Comunità contribuisca a rendere più efficace il sistema dei controlli veterinari tramite la concessione di un aiuto finanziario ai laboratori di riferimento. Qualsiasi laboratorio di riferimento designato tale in conformità della normativa veterinaria comunitaria può beneficiare di un aiuto comunitario a certe condizioni.

(2) Il regolamento (CE) n. 156/2004 della Commissione, del 29 gennaio 2004, relativo all'assistenza finanziaria della Comunità ai laboratori comunitari di riferimento ai sensi dell'articolo 28 della decisione 90/424/CEE⁽²⁾, stabilisce che il contributo finanziario della Comunità è concesso allorché i programmi di lavoro approvati siano stati efficacemente condotti a termine e i beneficiari abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro certe scadenze.

(3) La Commissione ha esaminato i programmi di lavoro e le corrispondenti stime di bilancio presentati dai laboratori comunitari di riferimento per l'anno 2005.

(4) Di conseguenza, il contributo finanziario della Comunità va concesso ai laboratori comunitari di riferimento designati a espletare le funzioni e i compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termica-

mente e di prodotti a base di latte⁽³⁾, alla decisione 93/383/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle biotossine marine⁽⁴⁾, alla decisione 1999/313/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai laboratori di riferimento per il controllo delle contaminazioni batteriologiche e virali dei molluschi bivalvi⁽⁵⁾, al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁶⁾, e alla decisione 2004/564/CE della Commissione, del 20 luglio 2004, relativa ai laboratori comunitari di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi e per la salmonella e ai laboratori nazionali di riferimento per la salmonella⁽⁷⁾.

(5) Oltre all'aiuto finanziario della Comunità, un ulteriore aiuto andrebbe garantito per l'organizzazione di seminari negli ambiti di responsabilità dei laboratori comunitari di riferimento.

(6) Il regolamento (CE) n. 156/2004 fissa i criteri di ammissibilità per i seminari organizzati dai laboratori comunitari di riferimento. Esso limita anche l'assistenza finanziaria a un massimo di 30 partecipanti a simposi. Deroghe a tale limite sono concesse a un laboratorio comunitario di riferimento che necessiti aiuto per consentire l'intervento di più di 30 partecipanti al fine di garantire un risultato ottimale dei suoi simposi.

(7) Una sana gestione finanziaria impone che si tenga conto delle difficoltà ricorrenti intervenute nel funzionamento di un laboratorio comunitario di riferimento all'atto di concedere un aiuto finanziario della Comunità a detto laboratorio, il quale dovrebbe essere sottoposto a audit nel corso dell'anno per verificare ulteriormente la sua conformità alle funzioni, agli obblighi e alle condizioni di ammissibilità stabiliti dalle norme comunitarie.

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

(2) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 5.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(4) GU L 166 dell'8.7.1993, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dall'atto di adesione 2003.

(5) GU L 120 dell'8.5.1999, pag. 40.

(6) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione (GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9).

(7) GU L 251 del 27.7.2004, pag. 14.

- (8) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽¹⁾, le misure veterinarie e fitosanitarie eseguite secondo le norme comunitarie sono finanziate nell'ambito della sezione Garanzia del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola. A fini di controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (9) I provvedimenti stabiliti dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 93/383/CEE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 93/383/CEE, da eseguirsi ad opera del Laboratorio de Biotoxinas Marinas Area de Sanidad, Vigo, Spagna, per il monitoraggio delle biotossine marine.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 201 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

3. Entro il 30 giugno 2005 la Commissione effettuerà un audit tecnico e finanziario del laboratorio di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

Aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla direttiva 92/46/CEE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo II dell'allegato D alla direttiva 92/46/CEE da realizzarsi ad opera del Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agro-alimentaires, dell'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (in precedenza Laboratoire d'études et de recherches sur l'hygiène et la qualité des aliments), Maisons-Alfort, Francia, per l'analisi e il controllo del latte e dei prodotti a base di latte.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 27 000 EUR.

Articolo 3

Aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 2004/564/CE da realizzarsi ad opera del Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven, Paesi Bassi, per quanto riguarda la salmonella.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 270 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario ai Paesi Bassi per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 28 000 EUR.

Articolo 4

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui alla decisione 1999/313/CE

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 4 della decisione 1999/313/CE da realizzarsi ad opera del laboratorio del Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, Weymouth, Regno Unito, per il monitoraggio della contaminazione virale e batteriologica dei molluschi bivalvi.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 248 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di un seminario ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 30 000 EUR.

Articolo 5

Aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al regolamento (CE) n. 999/2001

1. La Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui al capitolo B dell'allegato X al regolamento (CE) n. 999/2001 da realizzarsi ad opera del Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Regno Unito, per il monitoraggio delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.

L'aiuto finanziario della Comunità è fissato a un massimo di 500 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2. Al di là del massimale di cui al paragrafo 1, la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per l'organizzazione di seminari ad opera del laboratorio di cui al paragrafo 1. L'importo massimo fissato a tal fine è di 70 500 EUR.

3. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 156/2004 il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un'assistenza finanziaria per l'intervento di un massimo di 50 partecipanti a uno dei suoi seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 6

Destinatari

Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

RETTIFICHE

Retifica della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 145 del 30 aprile 2004)

1. A pagina 38, all'articolo 65:
 - a) le date sono completate come segue:
 - paragrafo 1: «30 aprile 2006»
 - paragrafo 2: «30 aprile 2007»
 - paragrafo 3: «30 ottobre 2006»
 - paragrafo 4: «30 ottobre 2006»
 - paragrafo 6: «30 aprile 2005»;
 - b) le note con 1, 2, 3, 4 e 5 asterischi sono soppresse.

 2. A pagina 38, all'articolo 66, e a pagina 39, all'articolo 67, punto 1, e all'articolo 68:
 - a) il riferimento alla direttiva 2004/39/CE è completato come segue:
«direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004»;
 - b) è soppressa la nota 1 relativa all'Ufficio delle pubblicazioni e la nota «* GU L» diventa: «* GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»

 3. A pagina 39, all'articolo 69, a pagina 40, all'articolo 70, primo comma, e all'articolo 71, paragrafi 1, 2, 3 e 4:
 - a) il riferimento alla data è completato come segue:
«30 aprile 2006»;
 - b) la nota con un asterisco è soppressa.

 4. A pagina 40, all'articolo 71, paragrafo 5:
 - a) il riferimento alla data è completato come segue:
«il 30 ottobre 2007»;
 - b) la nota con due asterischi è soppressa.
-